

# CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

## II° DIPARTIMENTO 4° SERVIZIO

### REGOLAMENTO SULLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE

#### TITOLO I

##### ( Disposizioni generali )

#### **Art. 1 – Riferimenti normativi**

1. Il presente regolamento disciplina, nel territorio della Città Metropolitana di Catania, la pesca nelle acque interne.
2. L'osservanza delle leggi sulla pesca fluviale e lacuale, per le parti non disciplinate dal presente regolamento, vengono riportate dalle seguenti normative di settore:
  - R.D. 22.11.1914 n. 1486 (Regolamento per la pesca fluviale e lacuale);
  - R.D. 29.10.1914 n. 1647 (Regolamento..... sulla pesca e sui pescatori);
  - R.D. 8.10.1922 n. 1604 (Testo Unico delle leggi sulla pesca);
  - D.lgs n. 267/2000;
  - Legge n. 689/81;
  - L.R. 6.03.1986 n. 9
  - Circolare Assessorato Regionale alla Cooperazione, al Commercio, all'Artigianato ed alla pesca n. 204/00280 del 6.05.1996;

#### **Art. 2 – Attività.**

1. Agli effetti del presente Regolamento, fanno parte del patrimonio ittico i pesci, i crostacei, i molluschi, gli anfibi e i ciclostomi, dei quali esistano popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nelle acque interne.
2. L'esercizio della pesca è consentito nei modi, nei periodi e con le attrezzature previsti dal presente Regolamento.
3. La Città Metropolitana di Catania, sensibile alle tematiche ambientali, si propone di salvaguardare anche l'ambiente circostante i corpi idrici presenti nel Territorio di competenza sottolineando come il compito di prevenire e reprimere qualsiasi illecito o reato spetta innanzitutto al personale di cui all'art. 6 ed impegnandosi a favorire iniziative che promuovano la conoscenza ed il rispetto della natura.

#### **Art. 3 – Suddivisione delle acque.**

1. Agli effetti del presente Regolamento sono considerate acque interne tutte le acque dolci, salse o salmastre, esistenti nel territorio della Provincia di Catania, a monte della linea ideale congiungente i punti più foranei degli sbocchi a mare dei corpi idrici, naturali od artificiali,

- individuata traguardando dal punto più foraneo di una sponda il punto più foraneo dell'altra.
2. Le acque interne della Provincia di Catania sono suddivise nelle seguenti categorie:
    - a) Acque Correnti ( Salmonicole ) – Appartengono a questa categoria i corpi idrici in cui vi è scorrimento d'acqua superficiale quali fiumi, torrenti e canali artificiali ( sono incluse le buche presenti lungo il corso che per loro caratteristiche, non rientrano nella categoria delle acque ferme) delimitati, a valle, dal mare;
    - b) Acque Ferme ( Ciprinicole ) – Appartengono a questa categoria le acque dei laghi, bacini, invasi artificiali e/o naturali ed i pantani fino al punto in cui inizia lo scorrimento d'acqua superficiale .
  3. La classificazione delle acque interne, di cui al comma 2, potrà essere oggetto di modifica in seguito alle indicazioni fornite dalla redigenda Carta Ittica Provinciale .

#### **Art. 4 – Commissione Consultiva Provinciale Pesca.**

1. Il Sindaco della Città Metropolitana di Catania, con proprio atto istituisce la Commissione Consultiva Provinciale Pesca per la gestione delle acque interne .
2. Fanno parte della CCPP, a titolo gratuito :
  - a) n° 1 Funzionario dell' Ufficio Pesca della Città Metropolitana di Catania;
  - b) n°1 Funzionario designato dall'Ing. Capo del Genio Civile di Catania;
  - c) n°1 Funzionario designato dal Comandante del Corpo Forestale Regionale di Catania;
  - d) n° 1 Funzionario designato dal Direttore della Rip. Faunistico/Venatoria di Catania;
  - e) n°1 Funzionario designato dal Dipartimento Provinciale Ambientale ( A.R.P.A. );
  - f) I Presidenti, o suoi delegati delle Associazioni di Pesca legalmente riconosciute nella Provincia di Catania;
  - g) n° 1 Biologo o laurea equipollente, con competenze specifiche in ittiologia, nominato dalla Città Metropolitana di Catania;
  - h) Il Direttore delle Riserve Naturali della Città Metropolitana di Catania;
3. La CCPP ha il compito di formulare proposte e pareri sulla materia oggetto del presente Regolamento. La sua convocazione da parte degli Organi competenti è obbligatoria per tutte le attività inerenti i ripopolamenti ittici o le semine, l'istituzione di divieti e limitazioni della pesca delle acque. Il parere emesso dalla CCPP non è vincolante per la Città Metropolitana di Catania la quale, comunque, si terrà libera da ogni impegno nel caso in cui la Commissione non si pronunci entro i limiti di tempo fissati nell'atto di convocazione.
4. La mancata partecipazione a n. tre sedute consecutive della C.P.P. comporterà l'esclusione dalla Commissione stessa;
5. Il Presidente della C.P.P. è il Sindaco Metropolitano o un suo delegato;
6. L'ufficio Ambiente – Attività Caccia e Pesca, della Città Metropolitana di Catania, assicurerà le funzioni di segreteria tecnica alla Commissione;
7. La CCPP deve essere rinnovata ogni cinque anni.
8. Alla CPPP è demandata la redazione della Carta Ittica che dovrà consistere in:
  - a) Individuazione in scala 1:25.000 dei corpi idrici e delle acque esistenti nell'ambito della

- Provincia e loro classificazione con indicazione della loro lunghezza, larghezza e portata d'acqua ;
- b) il censimento delle concessioni idriche;
  - c) le indicazioni relative allo stato di qualità biologica e chimico-fisica delle acque;
  - d) le indicazioni circa la vocazione ittigenica delle acque, in base alle caratteristiche biologiche attuali e la consistenza della fauna ittica;
  - e) individuazione di ambienti acquatici che necessitano di riqualificazione o recupero ambientale;
  - f) le indicazioni sulle specie ittiche presenti;
  - g) l'individuazione degli interventi atti ad incrementare le specie e popolazioni che necessitano di tutela e recupero;
  - h) l'indicazione sui periodi, luoghi e specie per eventuali ripopolamenti ittici;
  - i) l'individuazione di tratti fluviali delimitati, per quanto possibile, da infrastrutture o confini facilmente rilevabili al fine di istituire zone di ripopolamento o divieto di pesca;
  - j) l'individuazione dei siti idonei alla realizzazione d'incubatoi di valle;
  - k) la localizzazione di aree da destinare a campi di gara;
  - l) l'individuazione dei siti che necessitano di opere che favoriscano la risalita dei pesci.
- 9) Tutte le attività, di cui al presente Regolamento, devono essere effettuate secondo le indicazioni riportate nella Carta Ittica.
- 10) La carta Ittica deve essere aggiornata ogni cinque anni ed approvata dalla Città Metropolitana di Catania.
- 11) All' aggiornamento della Carta Ittica potranno essere consultate tutte le Federazioni od Associazioni di Vigilanza Ittico-Ambientale, aventi comprovata esperienza per quanto concerne tutte le problematiche inerenti l'attività alieutica nonché la conoscenza acquisita del territorio della Città Metropolitana di Catania;

## **Art. 5 – Gestione partecipata di attività inerenti la pesca nelle acque interne.**

1. La Città Metropolitana di Catania, al fine di realizzare azioni volte al ripristino, alla conservazione ed alla valorizzazione delle specie autoctone, promuovendo al contempo il riequilibrio faunistico-ambientale, può avvalersi delle Federazioni ed Associazioni riconosciute di cui all'art 6 affidando loro, sulla base di apposite convenzioni, l'esercizio delle seguenti attività :
  - a. Operazioni di tabellazione delle acque interne, esecuzione d'interventi volti al ripopolamento ed al recupero della fauna ittica in periodi di siccità o alla difesa di ambiti fluviali, vigilanza ittico-ambientale in zone delimitate o su tutto il territorio Provinciale per la copertura di determinati periodi e/o cause particolari;
  - b. Fluviali protetti o sottoposti a regolamentazione speciali istituiti dalla Città Metropolitana di Catania, iniziative di rilevamento dati, operazioni di prelievo o immissione di fauna ittica a scopo di ripopolamento;
  - c. Gestioni d'incubatoi di valle o di altri impianti finalizzati alla ricerca, sperimentazione, produzione e selezione di materiale ittico autoctono da ripopolamento, se coadiuvati da personale specializzato;
  - d. Organizzazione di corsi di aggiornamento e di sensibilizzazione ambientale per i pescatori o corsi propedeutici al rilascio della licenza di pesca nelle acque interne della Provincia di Catania.
2. La gestione delle attività di cui al comma 1 potrà essere assegnata dalla Città Metropolitana di Catania tenendo conto di eventuali esperienze opportunamente documentate.
3. La gestione delle attività di cui al comma 1 potrà essere affidata congiuntamente a più Federazioni od Associazioni aventi diritto nel caso in cui, la tipologia e le caratteristiche del lavoro richiesto, non possano essere garantite dal personale di una sola di esse o a seguito di una richiesta di convenzione congiunta da parte di più Federazioni od Associazioni .

## **Art. 6 - Vigilanza.**

1. La vigilanza delle acque interne è assicurata:
  - a. Dalla Città Metropolitana di Catania con il Personale della Polizia Provinciale;
  - b. Dalle guardie particolari giurate, di cui all'art. 31 del R.D. 8 ottobre 1931, n° 1604 e dalle guardie volontarie venatorie ed ambientali che esercitano la vigilanza sulla pesca ai sensi della L.R. 33/97 art 43 e 44 , entrambe appartenenti a Federazioni ed Associazioni legalmente riconosciute a livello Nazionale e/o Regionali.

**TITOLO II**  
**( Norme per l'esercizio della pesca )**

**Art. 7 – Esercizio della pesca.**

1. E' considerato esercizio della pesca il soffermarsi in attività di ricerca o in attesa della cattura della fauna ittica con gli attrezzi di cui all'art.17 e con i mezzi di cui ne è fatto esplicito divieto all'art. 19, ancorchè non immessi in acqua, in prossimità delle acque di cui all'art. 3.

**Art. 8 - Licenza di pesca.**

1. Per esercitare la pesca in acque interne della Città Metropolitana di Catania è necessario essere muniti di licenza di pesca in corso di validità, prevista dall'art. 22, comma 3 del R.D. 08/10/1931 n° 1604 e ss.mm e ii. e rilasciata con le modalità di cui al D.A.R.S. 11/06/1997, nel rispetto delle norme sulla disciplina delle tasse di concessione regionale.
2. In base al D. Lgs. 22 giugno 1991, n° 230 n° ord. 18, tab 54 e ss.mm.e ii., il versamento della tassa annuale deve essere effettuato per ogni anno di validità della licenza successivo a quello del rilascio. Qualora durante un intero anno di validità della licenza non si eserciti la pesca, il tributo non è dovuto .
3. Il titolare è tenuto a far registrare sulla licenza di pesca gli eventuali cambiamenti di residenza.
4. La Città Metropolitana di Catania, nel caso di smarrimento o distruzione della licenza può rilasciare un duplicato del documento, allegando la copia della denuncia di smarrimento, presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza, una fotografia (formato tessera) ed una marca da bollo. E' possibile inoltre poter rinnovare la Licenza di Pesca nelle acque interne presentando l'intera documentazione sessanta giorni prima della scadenza sessennale allegando il vecchio libretto - tessera.
5. Le licenze di pesca sono di 4 tipologie:
  - a. **Tipo A** – per i pescatori di mestiere per la pesca con tutti gli attrezzi (**durata 6 anni**), il costo della tassa di concessione governativa è di € 43,64 ;
  - b. **Tipo B** – per i pescatori sportivi e/o pescatori dilettantistici per la pesca con canna con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a mt 1,5 (**durata 6 anni**), il costo della tassa di concessione governativa è di € 22,72; la suddetta Licenza, può essere richiesta anche dai cittadini italiani e stranieri con residenza e/o domicilio fiscale nella provincia di Catania;
  - c. **Tipo C** - per i pescatori sportivi **minori di anni 18** per la pesca con canna con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a mt 1,5 (**durata 6 anni**), il costo della tassa di concessione governativa è di € 13,16;
  - d. **Tipo D** – per gli stranieri, che non possiedono la residenza in Italia, per la pesca con canna con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a mt 1,5 (**durata tre mesi**), il costo della tassa di concessione governativa è di € 8,52.
6. Oltre al costo della tassa di concessione governativa è previsto un ulteriore pagamento per il rilascio della licenza di pesca pari ad € 8,00 intestato alla Città, i cui estremi di riferimento

possono essere rinvenuti sul sito istituzionale dell'Ente.

#### **Art. 9 – Licenza di pesca per minori.**

1. Per i minori compresi tra quattordici e fino al compimento del diciottesimo anno di età, la licenza di pesca viene concessa previo consenso di chi ne esercita la patria potestà.
2. I minori di anni quattordici possono esercitare la pesca purchè accompagnati da un maggiorenne titolare di licenza in corso di validità, che è responsabile in solido del loro operato .

#### **Art. 10 – Registro dei pescatori.**

L'amministrazione della Città Metropolitana di Catania cura la tenuta di un registro dei pescatori, nel quale sono riportati gli estremi identificativi dei titolari di licenza di pesca ed eventuali infrazioni commesse, sanzioni irrogate e provvedimenti di sospensione o revoca del documento di pesca.

#### **Art. 11 – Regime di pesca controllato.**

1. Nelle acque interne della Provincia di Catania è istituito il regime di pesca controllato su tutti i bacini di allevamento autorizzati dalla Città Metropolitana di Catania delle seguenti specie ittiche: a) Trota ( Tutte le specie ), b) Persico trota ( o Black bass ), c) Luccio, d) Anguilla, e) Carpa ( Tutte le specie ); f) Tinca. A tal fine, i Comuni della Provincia di Catania rilasciano gratuitamente, a ciascun pescatore che ne faccia richiesta e che sia munito di licenza di pesca in corso di validità, apposito tesserino sul quale vengono annotate le catture predette subito dopo le operazioni di slamatura.
2. Le catture di cui al comma 1 devono essere annotate utilizzando penna “ biro” con inchiostro indelebile, nello spazio effettivo al giorno di pesca.
3. Il numero degli esemplari tratti ed esibiti ai controlli dei guardiapesca deve tassativamente corrispondere al numero di segnature apposte negli appositi spazi.
4. Raggiunto il limite di catture ammesse nella giornata o settimana ( ove previsto ), se non diversamente stabilito, i pesci catturati accidentalmente durante le fasi di pesca ad altre specie, dovranno essere rimesse immediatamente in libertà.
5. Il tesserino, di cui al comma 1, deve essere obbligatoriamente restituito all'atto del successivo rinnovo, debitamente compilato in ogni sua parte, al fine del censimento delle catture da parte degli Uffici preposti.

#### **Art. 12 – Zone di divieto.**

1. E' vietato lo svolgimento di qualsiasi tipo di pesca, a protezione della fauna Ittica, nelle zone designate Oasi di protezione faunistica, Parchi Naturali, Riserve Naturali, SIC e ZPS della Rete Natura 2000 .

### **Art. 13 – Zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva.**

1. La Città Metropolitana di Catania, su appositi rapporti tecnici redatti dal competente Ufficio Caccia e Pesca, basati anche sulle risultanze della Carta Ittica, al fine di tutelare la fauna ittica e la biodiversità degli ambienti acquatici, nonché di creare aree di frega per la riproduzione naturale, previa richiesta di parere non vincolante della CCPP, può istituire con proprio provvedimento Zone di ripopolamento Ittico ;
2. Ogni zona di ripopolamento a vocazione riproduttiva ha estensione non inferiore di norma a due chilometri, misurati sull'asse del corso d'acqua, è mantenuta per tre anni, può essere rinnovata o istituita a rotazione su tutto il corso d'acqua interessato, a favorire la riproduzione naturale.
3. Le zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva possono essere modificate o soppresse qualora sussistano fondati motivi o si verificano eventi tali da compromettere l'equilibrio biologico delle specie esistenti.
4. Nelle zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva la pesca, se consentita, verrà regolamentata diversamente dai restanti corpi idrici.
5. Le suddette aree devono essere segnalate mediante l'apposizione di tabelle

### **Art. 14 Uso di esche e pasture.**

1. È consentito l'uso di esche naturali ed artificiali, escluse le uova di pesce, il sangue ed i suoi derivati nonché le interiora degli animali.
2. Ogni pescatore può detenere ed usare, per giornata di pesca, non più di Kg 0.3 di larve di mosca carnaria o di altri ditteri e non più di Kg 1 di altro tipo di pasture (es. sfarinati), nelle acque correnti, e non più di Kg 2 di larve di mosca carnaria o di altri ditteri e non più di Kg 4 di altro tipo di pastura (es. sfarinati) nelle acque ferme, ad eccezione della specialità di "Carp Fishing". Deroghe a tali quantitativi potranno essere concesse in occasione di gare di pesca regolarmente autorizzate.
3. È vietata ogni forma di pasturazione col sangue e con miscele contenenti sangue, con interiora di animali e con qualsiasi sostanza atta a stordire i pesci.
4. È consentito l'utilizzo dell'esca "in vivo" purché ne vengano rispettate le lunghezze minime ed i periodi di divieto di pesca, se previsti.

### **Art. 15 – Lunghezze minime e numero massimo di catture.**

1. Le lunghezze minime delle catture, di cui è consentita la pesca e la detenzione sono le seguenti:
  - a. **TROTA** (Tutte le specie ) : **cm 25** ( max 10 catture giornaliere e non più di 20 in una settimana (la settimana inizia il lunedì e termina la domenica ));
  - b. **Persico Trota** ( o Black Bass ) : **cm 20** ( max 8 catture giornaliere );
  - c. **Luccio** : **cm 45** ( max 3 catture giornaliere );
  - d. **Anguilla** : **cm 30** (max 5 catture giornaliere );

- e. **Carpa : cm 30** ( max 3 catture Giornaliere );
  - f. **Tinca : cm 25** ( max 3 catture giornaliere );
  - g. **Carassio : cm 15** ( senza limiti di cattura );
  - h. **Rovella : cm 8** ( senza limiti di cattura );
  - i. **Cefalo, Muggine calamita, Muggine dorato, Muggine musino, Muggine labbrone : cm 25** ( senza limiti di cattura )
  - j. **Sarago Maggiore : cm 20** ( senza limiti di cattura );
  - k. **Orata : cm 30** ( senza limiti di cattura );
  - l. **Spigola e spigola maculata : cm 30** ( senza limiti di cattura ).
2. Eventuali specie non inserite nell'elenco di cui al comma 1 vengono disciplinate dalla normativa statale vigente e possono essere modificate successivamente da integrazioni al Regolamento provinciale.
  3. Le lunghezze totali dei pesci sono misurate all'apice del muso all'estremità della pinna caudale.
  4. E' proibita la pesca al **Granchio** d'acqua dolce, **Cagnetta** ( o Bavosa ) e **Nono** .
  5. Al fine di tutelare la fauna acquatica, la Città Metropolitana di Catania ha facoltà di provvedere, anche in periodi ed in ambiti determinati, a restrizioni delle misure minime di cattura dei pesci di cui ai commi 1 e 2 ed al numero di esemplari catturabili. Inoltre, previa richiesta alla CCPP, può istituire :
    - a. Zone destinate alla sola pesca " NO KILL " ( No Uccisione), "CATCH AND RELEASE" ( Cattura e Rilascia) ;
    - b. Zone destinate alla sola pesca con " Esche artificiali".
  6. La Città Metropolitana di Catania, ai fini di un'adeguata profilassi e di lotta contro le malattie dei pesci, può consentire, limitatamente a determinati periodi e/o ambiti, la cattura di pesci le cui misure siano inferiori a quelle consentite dal presente Regolamento e ad aumentare, inoltre, il numero delle catture.

#### **Art. 16 – Periodi ed orari di proibizione della pesca.**

1. Al fine di consentire uniformemente la corretta coltivazione delle acque, finalizzata in particolare alla salvaguardia e alla tutela delle epoche di riproduzione ittica, la pesca è vietata nei seguenti periodi rispettivamente per :
  - a. **Trota** presente nelle acque correnti, **dal 15 di ottobre di ogni anno fino al 28 febbraio dell'anno successivo;**
  - b. **Trota** presente nelle acque ferme, **dal 15 di ottobre di ogni anno fino al 15 gennaio dell'anno successivo;**
  - c. **Persico Trota dal 01 marzo al 31 marzo;**
  - d. **Carpa dal 15 di aprile al 31 maggio;**
  - e. **Tinca dal 15 di aprile al 31 maggio;**
  - f. **Luccio dal 01 gennaio al 28 febbraio.**
2. Il periodo di divieto di pesca, previsto dal comma 1, ha inizio e termine, rispettivamente, alle ore 12:00 del primo giorno ed alle ore 12:00 dell'ultimo giorno indicati in detto articolo
3. Nelle acque correnti, durante il periodo di cui al comma 1, lettera a), è preclusa



qualsiasi attività alieutica (*insieme delle attività e delle tecniche di pesca*).

4. Eventuali specie non inserite nell'elenco di cui al comma 1 vengono disciplinate dalla normativa statale vigente e possono essere modificate in qualsiasi momento da integrazioni al Regolamento provinciale, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Carta Ittica e del parere della CCPP.
5. La Città Metropolitana di Catania, sentito il parere della CCPP, ai fini di tutela della fauna acquatica può, in qualsiasi momento, disporre variazioni dei periodi di apertura o chiusura della pesca predisposti ai commi 1, 2 e 3.
6. Nelle acque interne della Provincia di Catania è consentita la pesca nel seguente orario:
  - a. Ciprinidi ( Carpe, Tinca, Triotti, Carassio, Cefalo, Barbo, Breme, Spigola ecc. ecc. ), Anguilla, dalle ore 00.00 alle ore 24.00;
  - b. Tutte le altre specie ittiche , dal sorgere del sole ad 1 ora prima del tramonto .  
L'orario ufficiale di riferimento è quello diffuso dall'Osservatorio Astronomico di Brera.
7. Eventuali catture avvenute al di fuori del periodo o dell'orario consentito dovranno essere rimesse immediatamente in libertà.

#### **Art. 17 – Attrezzi consentiti.**

1. Nelle acque correnti la pesca è consentita utilizzando una sola canna con o senza mulinello purchè armata con un solo amo o con esca artificiale.
2. Nelle acque ferme la pesca è consentita utilizzando un massimo di tre canne ognuna delle quali armata con un solo amo ( tra esse vanno incluse le tecniche di pesca con artificiale.
3. Fatte salve alcune deroghe specifiche nel presente Regolamento è vietato l'utilizzo di qualsiasi attrezzo non previsto nei commi 1 e 2.
4. La Città Metropolitana di Catania, ai fini di tutela della fauna acquatica può, in qualsiasi momento, disporre la chiusura parziale o totale della pesca in acque interne di cui all'art. 3, comma 2.
5. Se consentita, nelle zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva di cui all'art. 13, è ammessa la pesca con una canna con o senza mulinello armata di un solo amo senza ardiglione o con lo stesso schiacciato e la pesca con artificiale con un solo amo senza ardiglione o con lo stesso schiacciato. Tutte le catture effettuate, inerenti la specie ittica in riproduzione, dovranno essere rimesse immediatamente in libertà.

#### **Art. 18 – Occupazione del posto di pesca**

1. Il posto di pesca spetta al primo occupante che ne potrà usufruire per tutta la durata dell'attività alieutica, occupandone uno spazio di sponda non superiore a mt. 10.
2. Eventuali altri pescatori sopraggiunti, qualora richiesto dal primo occupante, dovranno collocare i propri attrezzi da pesca a una distanza minima non inferiore al doppio della canna da pesca più lunga utilizzata e , comunque, non superiore a mt. 10 dall'ultimo attrezzo da pesca già in acqua.

3. Lo spazio di pesca, occupato dai congegni immessi in acqua, non deve essere superiore alla fascia di rispetto garantita lungo la sponda.
4. Salva l'ipotesi di attività lavorative o comunque autorizzate, il pescatore ha diritto a non essere soggetto a turbative da parte di terzi finchè non abbia ultimato l'attività di pesca fatto salvo che, in un'area pubblica, idonea anche alla pesca, è diritto del primo occupante svolgere le proprie attività ricreative ancorchè diverse dall'attività alieutica.

#### **Art. 19 – Divieti ed obblighi.**

1. Nelle acque interne della provincia di Catania la pesca di mestiere è autorizzata solo ed esclusivamente nelle zone segnate sulla carta ittica, nelle zone non contrassegnate è vietata.
2. Sono proibite la pesca con esplosivi, armi da fuoco, con l'uso di corrente elettrica, veleni o con sostanze atte a intorpidire, stordire, uccidere al fine di catturare la fauna ittica, nonché la relativa raccolta e commercializzazione.
3. E' vietato pescare nelle acque di proprietà privata senza il consenso esplicito del proprietario.
4. E' vietato l'utilizzo di ecoscandaglio, sonar ed ogni altro mezzo di ricerca elettronica e meccanica per l'individuazione delle specie ittiche, la pesca subacquea con o senza bombole e con l'utilizzo di fucile subacqueo, fiocina, arpione o raffio.
5. E' vietato esercitare la pesca con qualsiasi tipo di reti o nasse.
6. E' vietato l'uso del bilancino e della tirlindana in acque ferme.
7. E' vietata la pesca con la lenza a mano ed il posizionamento di lenza morte ( filacciosi).
8. E' vietato esercitare la pesca nonché trasportare attrezzature idonee alla cattura di pesci da natanti od imbarcazioni. Per la tecnica a " CARP FISHING ", previa autorizzazione scritta dell'Ente competente, è ammesso l'utilizzo di un natante, munito di remi o motore elettrico, esclusivamente per le fasi di localizzazione e pasturazione dei punti di pesca. Durante queste fasi è ammesso trasportare la pastura e i segnalatori di posizione e non è consentito avere, lungo la sponda interessata dall'attività alieutica, ordigni in azione di pesca se non dopo il rientro del natante a riva.
9. E' vietata la pesca con il guadino, l'uso dello stesso è consentito, come attrezzo ausiliario, esclusivamente per le operazioni di recupero del pesce in fase di cattura.
10. E' sempre vietato l'esercizio della pesca con il sommolvimento del fondo dei corsi o specchi d'acqua, la pesca a strappo con canna o lenza a mano munite di ancoretta o altro strumento, con l'impiego di fonti luminose quando, queste ultime, siano adoperate per attirare i pesci e la pesca con le mani.
11. Salvo prescritta e regolare autorizzazione è vietato, anche per l'esercizio della pesca, prosciugare o divergere i corsi d'acqua ed i bacini, ovvero ingombrarli od occuparli in tutto o in parte con ammassi di pietre, terrapieni, chiuse e/o impianti simili ancorchè fungano da filtro al libero scorrere dell'acqua .
12. Chi intende mettere in secca corsi d'acqua o bacini ovvero eseguire lavori nell'alveo dei corsi d'acqua che possano portare nocimento alla fauna ittica deve richiedere, oltre alle

prescritte autorizzazioni degli Enti competenti in materia, un'ulteriore autorizzazione alla Città Metropolitana di Catania almeno trenta giorni prima dell'avvio delle opere, fatti salvi i casi di urgenti e gravi necessità di pubblico generale interesse per i quali sarà d'obbligo una preventiva comunicazione scritta al suddetto Ente. Alle operazioni di recupero della fauna ittica provvede la Città Metropolitana di Catania con proprio personale eventualmente coadiuvata dalla F.I.P.S.A.S. o dalle Federazioni o Associazioni di Vigilanza ittico-ambientali volontarie, di cui art. 6, per le quali viene previsto un rimborso spese. Il predetto atto di autorizzazione indica le modalità per l'esecuzione delle opere a tutela dello stato dei luoghi, le misure da adottare per la salvaguardia, il recupero e l'immissione della fauna ittica in acque fluenti e gli eventuali obblighi per il successivo ripopolamento ittico a carico del richiedente. Il danneggiamento del patrimonio ittico-ambientale comporta l'onere, a carico del responsabile, del risarcimento del danno che verrà valutato dalla Città Metropolitana di Catania.

13. E' vietato l'utilizzo di canne in fibra di carbonio o altro materiale conduttore di energia elettrica ad una distanza inferiore a mt.30 , a terra , da linee elettriche.
14. Non è consentito pescare o collocare ordigni da pesca da sopra o sotto i ponti viabili e rotabili o da una distanza da essi, a terra ed in acqua, e dalle briglie provviste di scale di monta per i pesci, sia a monte che a valle, inferiore a mt. 40.
15. E vietata la pesca di esemplari che non abbiano raggiunto la lunghezza minima prevista. E' altresì vietato trattenere, temporaneamente, pesci per i quali è previsto il rilascio obbligatorio ancorchè non abbiano raggiunto la lunghezza minima richiesta, escluso i casi di cui all'art.23 comma 9 ed all'art. 24.
16. Nei casi in cui è previsto il rilascio obbligatorio della cattura effettuata, qualora si tratti di esemplari che abbiano ingoiato l'esca e non sia possibile la slamatura senza arrecare danno al pesce, è fatto obbligo di recidere la lenza e liberare l'esemplare catturato.
17. A cattura effettuata, se è volontà del pescatore detenere in vita la preda che abbia le caratteristiche per essere legittimamente trattenuta, è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti necessari per garantirne la sopravvivenza evitandone ogni forma di sofferenza, utilizzando dei contenitori opportunamente ossigenati o nasse aventi una capienza tale da consentire il libero movimento delle catture.
18. A tutela del patrimonio Ittico-Ambientale è fatto divieto di abbandonare o depositare, lungo i corpi idrici o in prossimità degli stessi, sia a terra che in acqua, pesci morti o parti di essi, esche, pasture e loro contenitori nonché qualsiasi altro materiale.
19. Salvo quanto stabilito dalla normativa vigente e nei casi di particolari emergenze regolarmente autorizzati dagli Organi preposti, è fatto divieto di tagliare o danneggiare arbusti ed alberi, o parti di essi, di qualsiasi misura e specie che si trovino nelle vicinanze di un corpo idrico o il cui apparato radicale sia immerso nelle acque stesse.
20. E' Fatto divieto di accendere fuochi in prossimità delle sponde dei corpi idrici nei periodi previsti dalla normativa vigente in materia boschiva, inoltre, nei periodi in cui è consentito, è obbligatorio adoperarsi affinché vengano ridotte al minimo le condizioni di pericolo per il propagarsi delle fiamme e, in particolar modo, è sempre vietato accendere fuochi sotto gli alberi e nelle immediate prossimità di folta vegetazione. Prima di

allontanarsi dalla zona è fatto obbligo assicurarsi che il fuoco si sia estinto completamente.

21. Il proprietario di un fondo recintato, sito in prossimità di un corpo idrico appartenente alle acque pubbliche, dovrà garantire, a richiesta degli addetti alla vigilanza di cui all'art. 6, un accesso per raggiungere gli argini purchè, il passaggio, non arrechi danno ad eventuali colture agricole in atto.

## **TITOLO III**

### **( Tutela e salvaguardia della fauna ittica )**

#### **Art. 20 – Pesca scientifica.**

1. L'autorizzazione all'esercizio della pesca scientifica viene rilasciata, dal Dirigente del settore provinciale competente,, ai ricercatori ed alle persone ancorchè incaricate dalla stessa Amministrazione provinciale o da altri Enti, per effettuare studi o ricerche sulla fauna ittica e sul suo ambiente a seguito di regolare presentazione di un valido progetto di ricerca.
2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 è indicata nell'atto autorizzatorio in relazione ai progetti di ricerca presentati.
3. I titolari di permesso all'esercizio della pesca scientifica sono comunque tenuti a comunicare, all'Ufficio di competenza, date e località delle uscite di pesca con preavviso concordato e stabilito nello stesso documento di permesso.
4. Se previsto dall'autorizzazione, durante ogni attività, il titolare del suddetto atto è tenuto a presentare le relazioni tecniche intermedie, relative all'andamento dei lavori, al Dirigente di cui al comma 1. La mancata presentazione delle stesse può comportare la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1.
5. Lo svolgimento dell'attività scientifica impone ai soggetti richiedenti l'obbligo di:
  - a. Acquisire eventuali ulteriori autorizzazioni che fossero previste da altre pubbliche Autorità od Enti che hanno giurisdizione nelle acque da monitorare. Nel caso di incarichi assegnati dalla Città Metropolitana di Catania provvederà l'Ente stesso ad acquisire tutte le necessarie autorizzazioni;
  - b. Rispettare i diritti e gli interessi, in qualunque modo acquisiti o preesistenti , di soggetti pubblici o privati nell'area interessata e sgravare la Città Metropolitana di Catania, che rilascia l'autorizzazione, da ogni responsabilità derivante direttamente o indirettamente dall'esercizio dell'attività di cui al comma 1.
6. Al termine della ricerca i titolari dell'autorizzazione sono tenuti a trasmettere i risultati dello studio al competente Settore della Città Metropolitana di Catania. I dati ottenuti potranno essere utilizzati soltanto per fini scientifici e divulgativi, da parte della Città Metropolitana con correlato obbligo di citazione della fonte dello studio di appartenenza.

L'esercizio della pesca scientifica, così come il recupero di pesce di cui all'art. 19 comma 12, può, essere svolto con l'impiego di attrezzature elettriche, reti o altri attrezzi di cattura i cui metodi non danneggino la fauna ittica.

**Art. 21 – Specie ittiche di cui è consentita la semina e/o ripopolamento.**

1. Nelle acque interne della Provincia di Catania è consentita l'immissione delle seguenti specie ittiche autoctone:
  - a. *Trota macrostigma (Salmo cettii)*;
  - b. *Carpa (Cyprinus carpo)*;
  - c. *Tinca (Tinca tinca)*;
  - d. *Anguilla (Anguilla Anguilla)*;
  - e. Specie ittiche rilevate nella Carta Ittica .
2. Le immissioni di specie ittiche autoctone di cui al comma 1, se non effettuate dalla Città Metropolitana di Catania, devono essere dallo stesso preventivamente autorizzate, sentito il parere della CCPP e dovranno essere esclusivamente autoctone.
3. Le immissioni di specie ittiche diverse da quelle previste dal comma 1, oltre all'autorizzazione dell'Ente, dovranno essere preventivamente valutate dalla CCPP che, in base ai dati presenti nella Carta Ittica, ne esaminerà l'impatto ambientale.
4. L'immissione di specie ittiche, aventi già le caratteristiche per essere pescate e trattenute deve avvenire, preferibilmente, in periodi di chiusura della pesca alla fauna in oggetto di ripopolamento.
5. Alle operazioni di ripopolamento, se non effettuate dall'Ente, dovrà essere richiesta sempre la presenza del personale del Servizio Ambiente – Ufficio caccia e Pesca della Città Metropolitana di Catania.

**Art. 22 – Misure di Profilassi e di lotta contro le malattie dei pesci e degli organismi acquatici.**

1. Il materiale ittico proveniente da allevamento destinato ad essere immerso nei corpi idrici, ad esclusione di quello ottenuto tramite riproduzione artificiale nell'incubatoio di valle della Provincia o in struttura dalla stessa utilizzata, deve essere accompagnato dalla documentazione sanitaria attestante l'idoneità all'immissione del materiale ittico, secondo la normativa vigente in materia. Detta certificazione sanitaria, dovrà essere redatta al momento della partenza del materiale dall'impianto di provenienza e, in ogni caso, dovrà essere stata emessa non oltre le 48 ore precedenti il momento della consegna del materiale ittico; Inoltre, l'immissione dovrà essere preceduta dal prelievo di campioni da parte dell'Azienda Sanitaria Locale del luogo d'immissione, al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive. La mancanza di dette certificazioni comporterà il fermo e l'annullamento delle operazioni di ripopolamento nonché l'esonero di tutte le relative spese a carico del richiedente il materiale ittico.
2. Il pesce e gli animali acquatici rinvenuti morti o in stato fisico anormale nei corpi idrici debbono essere consegnati, per gli accertamenti del caso, All'Azienda Sanitaria Locale

che ne riferisce alla Città Metropolitana di Catania .

3. In caso di epizoozia la Città Metropolitana, sentita l'Azienda compimento degli interventi tecnici necessari al fine della salvaguardia del patrimonio ittico.

## TITOLO IV

### ( Attività agonistica e dilettantistica )

#### **Art. 23 – Gare e manifestazioni di pesca sportiva.**

1. Per attività o gare agonistiche s'intendono le competizioni svolte in campi di gara permanenti o temporanei secondo le norme ed i regolamenti nazionali ed internazionali, organizzate da Federazioni od Associazioni piscatorie e riservati ai rispettivi soci; si definiscono manifestazioni di pesca sportiva le attività aventi finalità sportiva, ricreativa o di aggregazione sociale organizzate da Federazioni od Associazioni di pesca o altri Enti, aperti a tutti i pescatori sportivi.
2. La Città Metropolitana di Catania, previa autorizzazione di eventuali Enti che hanno diritti nelle acque individuate, su richiesta delle Federazioni od associazioni piscatorie, può indicare le prescrizioni di seguito riportate:
  - a. Sussistendone le condizioni, può predisporre un piano triennale per l'allestimento di campi di gara permanenti determinandone le modalità e vincoli per il rilascio delle previste autorizzazioni;
  - b. Sulla base delle richieste, può individuare, i tratti dei corpi idrici in cui possono impiantarsi campi temporanei di gara, con esclusione di quelli particolarmente vocati alla riproduzione ittiogenica, determinando le modalità e condizioni per il rilascio delle relative autorizzazioni. In mancanza della predetta richiesta rimangono validi i campi di gara individuati precedentemente.
3. Le gare, a carattere agonistico e le manifestazioni di pesca sportiva, sono soggette ad Autorizzazione della Città Metropolitana, e dovranno essere richieste in forma scritta almeno 20 giorni prima dell'evento sportivo. Successivamente verrà rilasciata dalla Città Metropolitana, l'autorizzazione 10 giorni prima della gara, sussistendone le condizioni.
4. La Città Metropolitana di Catania, in caso di richieste di più gare e/o manifestazioni per data luogo di svolgimento valuta, quali elementi di priorità, le seguenti tipologie organizzative, nell'ordine seguente:
  - a. Gara Internazionale;
  - b. Gara Nazionale;
  - c. Gara Regionale;
  - d. Gara Provinciale;
  - e. Manifestazioni di pesca.

Per i punti c, d, e, costituirà elemento prioritario, per l'assegnazione, il maggiore carattere locale della manifestazione.

5. La Città Metropolitana di Catania, nel rilascio dell'Autorizzazione, indica le prescrizioni che dovranno essere messe in atto.
6. Le manifestazioni sportive, di cui al comma 1, sono svolte nel rispetto del presente Regolamento. Ad esse possono essere concesse delle deroghe inerenti il possesso della licenza di pesca se trattasi di manifestazioni a carattere sociale. Le deroghe stabilite dalla

Città Metropolitana dovranno essere espressamente scritte nell'atto autorizzatorio.

7. Le gare di pesca ai salmonidi, aventi carattere agonistico e le manifestazioni di pesca sportiva ai salmonidi possono essere svolte soltanto nel pieno rispetto della normativa vigente nelle acque interne, oppure, possono essere svolte nelle acque private alle condizioni di cui all'art.24.
8. I concorrenti ammessi nelle gare ed altre manifestazioni di pesca sportiva alla trota in acque pubbliche, regolarmente autorizzate, possono partecipare alle medesime solo se provvisti di tesserino provinciale di cui all'art.11.
9. Per lo svolgimento di competizioni a specie ittiche diverse dai salmonidi, preventivamente autorizzate dalla Città Metropolitana, non si applicano, per tutta la durata della gara, i divieti degli esemplari catturati e la loro misura minima, purchè vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari per garantirne la sopravvivenza evitandone ogni sofferenza. Il pescato va mantenuto in vivo alle condizioni di cui art. 19 comma 17. E' fatto obbligo, al termine della competizione, rimettere in libertà tutte le catture effettuate.
10. Nel campo di gara interessato e concesso per lo svolgimento dell'attività agonistica o per la manifestazione di pesca sportiva, sarà interdetto l'esercizio della pesca dalle ore 20.00 del giorno precedente fino a due ore dopo il termine della stessa.
11. E' fatto obbligo, per gli organizzatori di gare e/o raduni di pesca, apporre lungo il tratto di sponda interessato dall'attività agonistica, entro le 18.00 del giorno precedente, le tabelle di segnalazione recanti la scritta " campo gara Autorizzato " , riportante il giorno della manifestazione e gli orari d'interdizione alla pesca, nonché il numero e la data del provvedimento autorizzatorio. Le tabelle apposte dovranno essere rimosse entro le due ore successive il termine della competizione agonistica o raduno.
12. Gli organizzatori delle gare o manifestazioni di pesca sportiva, sono responsabili dei danni provocati a cose e/o persone durante od a causa dell'effettuazione delle stesse e sgrava la Città Metropolitana di Catania, che ha rilasciato l'autorizzazione, da ogni responsabilità civile e/o penale.
13. L'autorizzazione a svolgere gare o manifestazioni di pesca sportiva , rilasciata dalla Città Metropolitana di Catania non ha efficacia nel caso di diniego da altri Enti che hanno giurisdizione nelle aree in cui si svolgono le manifestazioni sportive. Al termine della gara e/o manifestazioni di pesca sportiva, gli organizzatori che la presiedono sono responsabili della raccolta e dismissione dei rifiuti di qualsiasi genere derivanti dall'evento agonistico, presenti nel campo di gara e nelle loro immediate adiacenze, pena l'inibizione al rilascio di ulteriori autorizzazioni per l'anno in corso o per l'anno successivo nonché ad una sanzione pecuniaria amministrativa a loro carico, di cui al D.lgs 152/06.
14. Le gare di pesca sportiva autorizzate saranno sospese qualora gli organizzatori non adempiano alle prescrizioni indicate dall'ordinamento vigente. La Città Metropolitana di Catania può altresì disporre la sospensione od il rinvio delle manifestazioni programmate nei rispettivi calendari per importanti e motivate ragioni connesse alle condizioni meteorologiche o altri fatti, ivi comprese sensibili alterazioni dei caratteri chimici, fisici, biologici o ittiopatologici delle acque oggetto della manifestazione.
15. DEROGA- La Città Metropolitana di Catania su specifica e motivata richiesta dei



presidenti delle Federazioni del C.O.N.I. che svolgono attività agonistica, può concedere deroghe al presente regolamento per gli atleti- agonisti iscritti alle medesime federazioni. Alla richiesta va allegato l'elenco degli atleti-agonisti da autorizzare. La deroga può essere concessa solo per le specie ittiche appartenenti alla famiglia dei ciprinidi ad esclusione della Tinca. Per gli atleti-agonisti inseriti nell'elenco allegato all'autorizzazione vale quanto previsto dal 2° e 3° capoverso del comma 9 del presente articolo.

L'autorizzazione scade il 31 dicembre di ogni anno.

#### **Art. 24 – Pesca sportiva e dilettantistica all'interno di proprietà private.**

1. L'esercizio della pesca dilettantistica e sportiva, nei laghetti, cave e specchi d'acqua, esistenti all'interno di proprietà private non collegate con le acque interne pubbliche è consentito, previo assenso scritto del proprietario, nel rispetto dell'art. 19 commi 2 e 13.
2. Negli specchi d'acqua di cui al comma 1, valgono le prescrizioni di cui agli art. 21 e 22.
3. Dagli impianti, di cui al presente articolo, non è consentito asportare pesce vivo per rimetterlo in acque pubbliche.
4. Le suddette aree devono essere tabellate nei modi previsti dall'art. 27 ed opportunamente recintate.
5. Gli agenti predisposti alla vigilanza ittica, di cui all'rt. 6 del presente Regolamento, possono accedere nelle strutture di cui ai commi 1 e 2 per vigilare sul rispetto della normativa vigente.

### **TITOLO V ( Sanzioni )**

#### **Art. 25 – Disposizioni generali**

1. Per le violazioni delle norme e del regolamento provinciale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs 267/2000;
2. La sanzione amministrativa di cui al comma precedente si applica anche alle violazioni delle ordinanze adottate dal Sindaco Metropolitan in conformità a disposizioni di legge, ovvero a specifiche norme regolamentari;

#### **Art. 26 – Sanzioni amministrative**

1. Chiunque eserciti la pesca senza la prescritta licenza, scaduta, sospesa, o revocata ovvero sia munito di licenza diversa da quello prevista per il tipo di pesca esercitato, per le infrazioni al presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00 e ad una ulteriore sanzione amministrativa notificata dall'Amministrazione della Città Metropolitana di Catania per inadempienza delle norme fiscali.
2. Chiunque eserciti la pesca senza la licenza per averla dimenticata, è soggetto ad una

- sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 75,00. Se il verbalizzato non esibisce la suddetta documentazione entro cinque giorni dall'avvenuta notifica all'ufficio Caccia e Pesca della Città Metropolitana di Catania, soggiace alle pene pecuniarie, di cui al comma 1, che saranno notificate d'ufficio dagli Enti preposti;
3. Il titolare di licenza in corso di validità che non ha eseguito il versamento della tassa di Concessione Regionale di cui all'art. 8 comma 2, del presente regolamento incorre nella sanzione amministrativa prevista in materia tributaria . Nel caso sia stato superato il quindicesimo giorno dalla data di rilascio riportata nella licenza di pesca, incorre in una ulteriore sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 75,00, i cui proventi sono di competenza della Città Metropolitana di Catania .
  4. Chi non ottempera all'aggiornamento del cambio di residenza nella licenza di pesca, di cui all'art. 8 comma 3, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da €30,00 ad € 180,00. Sarà fatto obbligo di registrare il cambio di residenza entro gg. 15 dall'accertamento, pena la sospensione della stessa fino a mesi 6.
  5. Chi violi l'art. 12 comma 1, del presente regolamento, divieto di pesca in zone delimitate, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 500,00.
  6. Chi violi l'art. 16, del presente regolamento, periodi ed orari di proibizione della pesca, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria pari a :
    - a. Da € 50,00 ad € 300,00 se non sono rispettati i periodi proibizione della pesca;
    - b. Da € 25,00 ad 150,00 se non sono rispettati gli orari di proibizione della pesca.
  7. Chi violi l'art.11, del presente regolamento, regime di pesca controllato, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da€ 25,00 ad € 150,00. L'importo del verbale sarà integrato di € 5,00 per ogni cattura non segnata nel tesserino od eccedente il numero massimo consentito. L'ammontare totale della sanzione non potrà superare l'importo previsto dal massimo edittale stabilito dal presente comma.
  8. Chi esercita la pesca con mezzi, tecniche ed attrezzature non consentite, di cui all'art.17, del presente regolamento, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.
  9. Nei casi di pesca con mezzi ed attrezzature in un numero superiore a quelli consentiti all'art.17, con attrezzi non consentiti purchè non contemplati dall'art. 19 comma 5, e con l'utilizzo di bilancino, tirlindana e lenza in violazione all'art. 19 commi 6 e 7, l'importo del verbale di cui sarà integrato di € 10,00 per ogni congegno in più utilizzato. L'ammontare totale della sanzione non potrà superare l'importo previsto dal massimo edittale stabilito dal comma 8.
  10. Chi esercita la pesca con l'utilizzo di reti e nasse, in violazione all'art. 19 comma 5, del presente regolamento, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 500,00. L'importo del verbale sarà integrato di€ 10,00 per ogni congegno in più utilizzato. L'ammontare totale della sanzione non potrà superare l'importo previsto dal massimo edittale stabilito dal presente comma.
  11. Chi esercita la pesca con mezzi ed attrezzature di cui all'art. 19 comma 10, del presente

- regolamento, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 500,00.
12. Chi violi l'art. 19 comma 11, del presente regolamento, prosciugare, divergere od ingombrare corsi d'acqua e bacini, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 500,00.
  13. Chi violi l'art. 19 commi 15 e 16, del presente regolamento, rilascio obbligatorio dei pesci, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00. Se tutte le catture sono ancora in vita l'importo della sanzione è applicata al minimo. Nel caso in cui uno o più esemplari non dovessero essere più in vita si applica quanto previsto dall'art. 16 della L. 689/81 ss.mm. e ii. L'importo della sanzione può essere aumentato di € 5,00 per ogni cattura trattenuta illegalmente, in vita o meno. L'ammontare totale della sanzione non potrà superare l'importo previsto dal massimo edittale stabilito dal presente comma.
  14. Chi violi l'art. 18, del presente regolamento, concernente le distanze tra pescatori, lo spazio occupato con attrezzi da pesca e procuri turbativa all'esercizio della pesca, l'art. 19 commi 13 e 14, distanza minima dalle linee elettriche e dai ponti viabili e rotabili e scale di monta, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 40,00 ad € 2540,00.
  15. Per le violazioni di cui agli art. 21 e 22, del presente regolamento, relative all'obbligatorietà dell'autorizzazione e controllo della Provincia per la semina di materiale ittico ed i relativi controlli sanitari, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 500,00.
  16. Chi asporta pesca vivo da strutture autorizzate di pesca a pagamento di cui all'art. 24 comma 4, del presente regolamento, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00.
  17. Per le infrazioni definitivamente accertate ai divieti di pesca di cui all'art. 19 comma 1, del presente regolamento, è disposta, dalla Provincia, la revoca della licenza di pesca e la preclusione all'esercizio della pesca per un periodo di tempo da cinque a dieci anni.
  18. La sospensione della licenza di pesca, prevista dall'art. 22 ter del R.D. 8 ottobre 1931, n° 1604 e ss.mm. ii, può avere una durata compresa da uno a tre anni e viene applicata nei confronti di coloro che siano stati contravvenzionati per tre volte nei precedenti 6 anni.
- Le sanzioni principali ed accessorie previste dal presente articolo sono soggette alle procedure disciplinate dalla legge 24.11.1981, n.689 e ss.mm. e ii.. L'organo accertatore può procedere al sequestro, ai sensi dell'art. 13 commi 1, 2 e 3 della L. 689/81 e sm.i., della fauna ittica, degli attrezzi o mezzi utilizzati nella pesca, nei casi in cui è, o potrebbe essere, reiterata l'azione illecita senza che siano state ripristinate le condizioni di legalità richieste dal presente Regolamento. Pertanto, nei casi in cui non è prevista la confisca, ai sensi dell'art. 13 comma 2 della L. 689/81, il contravventore che abbia oblatto i verbali ed abbia provveduto al ripristino delle condizioni di legalità, venute meno al momento della contestazione dell'illecito, può tornare in possesso dei mezzi ed attrezzature sequestrate. La fauna ittica è sempre confiscata, ai sensi dell'art. 13 comma 2, al momento della contestazione dell'illecito che ne ha comportato la cattura e rimessa in libertà se ancora in vita oppure donata in beneficenza se morta. Nei casi di cui all'art. 12 comma 1, art. 19 comma 2, 4, 5, 6, 7, e 9 del presente regolamento, e comunque, nei casi in cui si utilizzano congegni diversi da quelli citati nel presente Regolamento, è sempre prevista la confisca, ai

sensi dell'art. 13 comma 2, dell'attrezzatura e dei mezzi utilizzati per la pesca. Nei casi di cui al presente articolo comma 15 ed art. 24 comma 4, il materiale ittico sequestrato, ai sensi dell'art. 13 commi 1, 2 e 3, sarà messo a disposizione dell'Autorità Sanitaria Locale per gli accertamenti di propria competenza e, se ritenuto idoneo al consumo alimentare, sarà devoluto in beneficenza. Nei casi in cui la P.G. operante, individui ipotesi di reato, ne darà notizia, nei modi e nei termini previsti dal Codice di Procedura Penale, all'Autorità Giudiziaria competente;

19. Chi violi l'art 19 comma 17, del presente regolamento, condizioni in cui viene trattenuto il pescato, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00. Fatta salva l'applicazione della normativa vigente contro il maltrattamento di animali in casi di particolare gravità che non riguardino solo specie ittiche catturate durante l'azione di pesca.
20. A tutela del patrimonio ittico-ambientale, chi viola l'art. 23 comma 15, del presente regolamento, organizzatori che presiedono le manifestazioni sportive, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 ad € 450,00.
23. A tutela del patrimonio ittico-ambientale, chi viola l'art.19 comma 18, abbandono o deposito di rifiuti, soggiace a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di rifiuti.
24. Al presente Regolamento, fatta salva l'azione per il risarcimento del danno arrecato e la denuncia all'autorità competente, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 500,00.
25. Chi organizza un'attività di pesca a pagamento senza le previste autorizzazioni di cui all'art. 24, commi 2 e 3, del presente regolamento, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 500,00.
26. Il titolare di struttura autorizzata di pesca a pagamento, nel caso d'inosservanza delle prescrizioni contenute nel relativo provvedimento autorizzativo di cui all'art. 24 comma 3, del presente regolamento, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 500,00.
27. Il soggetto organizzatore di attività agonistiche o manifestazioni di pesca di cui All'art.23, del presente regolamento, nel caso d'inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento autorizzativo, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 ad 450,00.
28. Chi violi l'art 19 comma 8, del presente regolamento, pesca e trasporto di attrezzi da pesca da natanti od imbarcazioni, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 ad € 450,00;
29. Chi violi l'art. 19 commi 12, 19, e 20, del presente regolamento, fatta salva l'eventuale azione per il risarcimento danno arrecato e la denuncia , soggiace a quanto stabilito dalla legislazione vigente nelle rispettive materie.
30. Chi violi l'art. 19, comma 21, del presente regolamento, libero accesso alle sponde delle acque pubbliche per gli addetti alla vigilanza, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 ad € 450,00.

### **Art. 27 – Sanzioni penali.**

Per le sanzioni penali si fa riferimento a quelle previste dalla vigente normativa nazionale.

## **TITOLO VI (Disposizioni finali e transitorie)**

### **Art. 28 - Tabellazione**

1. Le tabellazioni adoperate per delimitare le zone di cui agli art. 12, 13 e 24 dovranno essere:
  - a. Di materiale idoneo ad alta resistenza;
  - b. Di dimensione minima 35x25 cm;
  - c. Con caratteristiche di alta visibilità.
2. Le tabelle di cui al comma 1 dovranno essere collocate ad una distanza di circa 100mt l'una dall'altra e comunque in modo che da ogni tabella siano visibili le due tabelle contigue.

### **Art. 29 – Disposizioni finali.**

1. La Città Metropolitana di Catania, sentito il parere della CCPP, individuerà i corpi idrici, particolarmente frequentati da pescatori o villeggianti, che necessitano di adeguati raccoglitori per rifiuti incaricando gli Enti competenti a provvedere affinché venga garantito il ciclo completo di raccolta e dismissione dei rifiuti stessi.
2. Le deroghe concesse, in merito alla quantità pescabile ed alle misure minime, relative alle gare e/o manifestazioni sportive nonché alla cattura della carpa, non esonerano il pescatore da responsabilità nel caso di morte accidentale delle specie ittiche trattenute temporaneamente.
3. E' abrogata ogni altra disposizioni in contrasto con il presente Regolamento.
4. Gli importi delle sanzioni previste per gli illeciti sulla pesca in acque interne, stabilite dal R.D. n°1604 del 08 ottobre 1931 e ss.mm.e ii. , dal R.D. n° 1486 del 1914 e ss.mm. e ii., e dalle precedenti disposizioni per la pesca in acque interne nella Provincia di Catania emanate da D.A.R.S. n°11/87XI, n°127/XI, del 28.02.1989 ed il n° 771/91/XI, non trattate dal presente Regolamento, sono tutte aumentate da € 40,00 ad € 240,00.

### **Art. 30 – Comunicazioni ed informazione al pubblico**

Qualsiasi informazione, riguardante la pesca nelle acque interne, compreso il regolamento, quali i siti, le località ove esercitare la pesca, la Carta Ittica, i temporanei divieti, le notizie amministrative, sportive, legislative e tutto ciò che può riguardare il pescatore, verrà riportata nel sito ufficiale della Città Metropolitana di Catania alla voce: ([www.cittametropolitana.ct.it](http://www.cittametropolitana.ct.it)) "Ambiente – Ufficio Caccia e Pesca".

